

IL CONTROLLO NELLA FILIERA ITTICA



questioni aperte
e difficoltà applicative

CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

- ✓ Titolo V Reg. CE 1224/09
- ✓ Titolo IV Reg. UE 404/11
- ✓ DM 10 novembre 2011
- ✓ DD 28 dicembre 2011
- ✓ DD 29 maggio 2012
- ✓ Circolare 29 maggio 2012, n. 14310

PARTITA quantitativo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di una determinata specie della stessa presentazione proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio o gruppo di pescherecci, o dalla stessa unità di acquacoltura.

Art. 4, punto 20) Reg. CE 1224/09



OPERATORE persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 4, punto 19) Reg. CE 1224/09



Tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o raccolti devono essere suddivisi in partite anteriormente alla prima vendita.

Cooperativa armatrice: può mischiare qualsiasi quantitativo di prodotto (stessa specie e stessa zona) proveniente dai propri pescherecci (v. definizione di partita);

OOPP ed acquirenti registrati: possono mischiare quantitativi di prodotto (stessa specie e stessa zona) < 30 Kg con obbligo di conservazione per almeno 3 anni della documentazione sull'origine dei contenuti delle partite (art. 56, par.4 Reg CE 1224/09)

ART. 58 REG. CE 1224/09

PRINCIPI GENERALI

- 1) Tutte le partite devono essere rintracciabili.
- 2) Le partite possono essere mischiate o divise dopo la prima vendita solo se è possibile risalire alla fase di cattura/raccolta.
- 3) Le informazioni sono fornite attraverso:
 - etichettatura
 - imballaggio della partita
 - documento commerciale che accompagna fisicamente la partita
(sulla partita almeno il numero di identificazione, art. 67, par. 7 Reg UE 404/11)
- 4) Dal 1° gennaio 2013 (piano pluriennale) e dal 1° gennaio 2015 obbligatorio strumento di identificazione (codice, codice a barre, chip elettronico,...o sistema marcatura)

ART. 58 REG. CE 1224/09

LE INFORMAZIONI MINIME

(non si applica a preparazioni e conserve di pesce, crostacei e molluschi preparati e conservati)

- a) Numero di identificazione di ogni partita**;
- b) Numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell'unità di acquacoltura**;
- c) Codice FAO alfa 3 di ogni specie**;
- d) Data delle catture o data di produzione **
(più giorni di calendario o un periodo di tempo corrispondente a più date di catture, art. 67, par. 9 Reg UE 404/11);
- e) Quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui**;
- f) Nome e indirizzo dei fornitori**;
- g) Informazioni art. 8 Reg CE 2065/01: denominazione commerciale, denominazione scientifica, pertinente zona geografica e metodo di produzione *;
- h) Se precedentemente surgelati *

* a disposizione del consumatore nella fase di vendita al dettaglio
(nome scientifico con cartelloni pubblicitari o poster, art. 68, par. 2 Reg UE 404/11)

**non si applicano ai prodotti importato nella UE con certificati di cattura art. 12, par. 5 Reg. CE 1005/08; prodotti catturati/allevati acqua dolce; pesci, crostacei e molluschi ornamentali.



ART. 58 REG. CE 1224/09

ESENZIONI (1)

**Vendita diretta fino a massimo 50 euro/persona/giorno
obbligo di indicare solo lettere g) e h)**

- g) Informazioni art. 8 Reg CE 2065/01: denominazione commerciale, denominazione scientifica, pertinente zona geografica e metodo di produzione*
- h) Se precedentemente surgelati *

* nome scientifico con cartelloni pubblicitari o poster, art. 68, par. 2 Reg UE 404/11



ART. 58 REG. CE 1224/09

ESENZIONI (2)

Il termine SCONGELATO (art. 68, par.4-Reg UE 404/11) non deve figurare su:

- 1) prodotti precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria (Reg. CE 853/04, Allegato III, sezione VIII).
- 2) Prodotti scongelati prima di essere stati sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccazione o ad una combinazione di tali processi.

NB Si considera che l'assenza del termine SCONGELATO indichi che i prodotti non sono stati precedentemente congelati.

FINE OBBLIGHI ACQUACOLTURA.

DALL'ART. 59 SOLO PESCA.



PESATURA

Tutti i prodotti della pesca devono essere pesati con sistemi approvati dalle Autorità competenti.

La pesatura è effettuata allo sbarco prima che i prodotti della pesca siano immagazzinati, trasportati o venduti.

NOTA DI VENDITA

CHI: acquirenti registrati, centri d'asta e OOPP

QUANDO: -48 ore dalla prima vendita se fatturato annuo < 200.000 euro
(cartaceo, se possibile in formato elettronico)

-24 ore dalla prima vendita se fatturato annuo > 200.000 euro
(in formato elettronico)

A CHI: Autorità competenti dello Stato sul cui territorio ha luogo la prima vendita

ESONERO: -acquirenti di prodotti ittici di peso < 30 Kg non immessi sul mercato, ma destinati al consumo privato.;
- se piano di campionamento pescherecci lft<10 m o prodotti sbarcati in quantitativi < 50Kg per specie.



ASSUNZIONE IN CARICO

CHI: operatori che prendono in carico i prodotti della pesca destinati ad una messa in vendita successiva

QUANDO: -48 ore dal completamento dello sbarco se fatturato annuo < 200.000 euro
(cartaceo, se possibile in formato elettronico)

-24 ore dal completamento dello sbarco se fatturato annuo > 200.000 euro
(in formato elettronico)

A CHI: Autorità competenti dello Stato sul cui territorio ha luogo l'assunzione in carico

DOCUMENTO DI TRASPORTO

CHI: operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca in un luogo diverso da quello di sbarco per i quali:

- non sia stata presentata una nota di vendita o una dichiarazione di assunzione in carico;
- il documento di trasporto non sia sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco indicante i quantitativi trasportati o da un documento equivalente contenente le informazioni che devono comparire sulla dichiarazione di sbarco;
- il documento di trasporto non sia stato trasmesso per via elettronica prima dell'inizio del trasporto alle Autorità marittime;

QUANDO: entro 48 ore dal caricamento dei prodotti.

A CHI: Autorità competenti dello Stato nel cui territorio ha avuto luogo lo sbarco o altri organismi da esse autorizzati.

ESONERO: se i prodotti sono trasportati all'interno dell'area portuale o in un raggio non superiore a 20 Km dal luogo di sbarco.

